



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA

La Corte, composta dai seguenti Magistrati

Dott. Elvira Buzzelli	Presidente
Dott. Giancarlo De Filippis	Consigliere
Dott. Carla Ciofani	Consigliere rel. est.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello n. **1588/2016 R.G.**, trattenuta in decisione all'udienza di P.C. del 14.02.2017 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (20+20) scaduti il 27.03.2017, vertente

TRA

... nato in Ghana il ..., rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Nardella come da mandato in atti

APPELLANTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura dello Stato di L'Aquila

APPELLATO

E

Oggetto: protezione internazionale

Conclusioni delle parti: "come da verbale di udienza del 14.02.2017"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 19 D. Lgs 150/2011 ... aveva proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Bari, con il



quale era stata respinta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e gli era inoltre stata negata ogni altra misura di protezione.

Aveva chiesto pertanto il riconoscimento, previo annullamento del suddetto provvedimento, dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in subordine della protezione umanitaria, in ulteriore subordine la concessione dell' "asilo costituzionale".

A sostegno dell'opposizione aveva rappresentato che, originario del Ghana, era fuggito dal proprio Paese in quanto perseguitato per il suo orientamento sessuale e non poteva farvi rientro, in quanto ricercato dalla Polizia per il reato di omosessualità ed inoltre perché minacciato di morte dai suoi genitori.

Il Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza ora impugnata (depositata il 26.08.2016, notificata il successivo 1.09.2016) rigettava il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale rilevava che la situazione politica e sociale del Ghana era, pur a fronte del livello basso del reddito medio pro capite, stabile e tranquilla, essendo il Ghana un paese democratico ove vige il pieno rispetto della libertà civili, per nulla interessato da conflitti armati di carattere politico, etnico o religioso. Aggiungeva che "*in detto paese non è prevista alcuna sanzione penale per l'omosessualità e l'orientamento sessuale non è fonte di alcuna persecuzione*".

Avverso tale ordinanza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, reietta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: in riforma dell'ordinanza impugnata, riconoscere in favore del sig. _____, la protezione internazionale in una delle forme previste dal D. Lgs n. 251/2007 e dal D. Lgs n. 25/08 ed i via subordinata la sussistenza del diritto al riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 del D. legislativo n. 286/1998. Con vittoria di spese di giudizio*".

L'appellante, dopo aver rilevato che il Tribunale non si era in alcun modo espresso sulla credibilità della vicenda umana narrata dal ricorrente, ha denunciato siccome erronea e palesemente contrastante con la normativa vigente in Ghana l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui in Ghana l'omosessualità non sarebbe reato.



Al riguardo ha richiamato l'art. 105 capitolo 6 del codice penale ghanese il quale prevede: "Chiunque sia colpevole di una conoscenza carnale innaturale (a) con una persona priva di consenso, è colpevole di un crimine di primo grado; (b) con una persona consenziente, o con un animale, è colpevole di un'infrazione".

Ha inoltre citato il Country Reports on human Rights Practices 2014 del Dipartimento di Stato U.S.A., secondo cui in Ghana le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender incontrano diffuse discriminazioni in ambito lavorativo e scolastico e sono esposte a vessazioni da parte della polizia.

Ha altresì dedotto che il rischio, anche solo potenziale, che un individuo possa essere sottoposto a pena detentiva per il suo orientamento sessuale costituisce motivo sufficiente per il riconoscimento della protezione internazionale, a prescindere dall'esistenza o meno di un provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria del paese di origine.

Ha infine richiamato i principi affermati da Cass. 15981/2012 secondo cui *"la sanzione penale degli atti omosessuali ... costituisce di per sé una condizione generale di privazione del fondamentale diritto di vivere liberamente la propria vita sessuale nonché affettiva: tale privazione rappresenta una violazione del diritto fondamentale sancito dalla carta costituzionale, dalla CEDU, dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, che va a riflettersi sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione di oggettiva persecuzione. In base a ciò si giustifica la concessione dello Status di rifugiato politico all'omosessuale straniero."*

Il Ministero si è costituito nel presente grado di giudizio contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza del 14.02.2017 la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere affrontata la questione dell' ammissibilità dell'appello.

Al riguardo -premessò che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'articolo 19 del d.lgs.



1.9.2011 n. 150- si rileva che il ricorso è stato presentato in primo grado ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sicché l'appello avverso l'ordinanza che definisce il giudizio va presentato ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. (*"L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione..."*).

Il punto da chiarire riguarda la forma dell'atto introduttivo del giudizio di appello.

Secondo un primo orientamento, il gravame di cui all'art. 19 del d.lgs. 150 del 2011 deve essere proposto con atto di citazione.

Tale orientamento richiama la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ. Un. 2907/2014) che ha affermato, con riferimento agli appelli proposti nei giudizi che hanno ad oggetto le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione (pure attratte dal processo sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c.) che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, *in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria* di cui agli artt. 339 e seguenti C.P.C.

Nella medesima pronuncia si è precisato che l'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, *ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria*, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato *non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte*, non trovando applicazione il diverso principio, *non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso*, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento (Cass.Civ., Sez.Un., 10 febbraio 2014, n. 2907).



In motivazione l'opzione per l'atto di citazione quale atto processuale per proporre l'appello si fonda su quattro elementi: a) la sicura natura di "*rito generale ordinario*" della disciplina dell'appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c., cui va riconosciuta una naturale attitudine a *regolare tutti i gravami di merito*; b) il primato del rito ordinario sui riti speciali anche in secondo grado, ai sensi degli artt. 40 terzo comma c.p.c. e 359 c.p.c.; c) il fatto che l'art. 359 c.p.c. opera come una *norma di chiusura saldamente collocata all'interno del modello processuale generale*, da cui la necessità di una lettura della norma coerente al sistema cui inerisce, caratterizzato da una *rigorosa omogeneità tecnica*; d) il fatto che, *ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente, come, ad esempio, per il rito del lavoro.*

Nella specie, l'art. 19 del d.lgs. 150 del 2011, secondo tale tesi, non prevede una disciplina speciale del giudizio riguardante la protezione internazionale, ma si limita a richiamare il "rito sommario di cognizione" di cui all'art. 702 bis c.p.c., per cui dovrebbe trovare applicazione la disciplina generale dell'appello che prevede la proposizione dello stesso con l'atto di citazione.

Il riferimento, nel comma 9 di tale articolo, al ricorso ("*Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persone cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte di appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte di Appello*") sarebbe atecnico, essendo stata inserita la nozione "entro sei mesi dal deposito del ricorso" solo per indurre il Giudice ad adottare la decisione in tempi rapidi, più che per disciplinare la modalità di attivazione del processo di appello. In tal senso, dovrebbe essere interpretata anche l'innovazione relativa alla comunicazione alle parti dell'ordinanza che definisce il giudizio di primo grado (art. 9 bis "*L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicato alle parti a cura della cancelleria*").

Insomma, tali disposizioni innovative (comma 9 e comma 9 bis) rappresenterebbero stimolo all'autorità giurisdizionale a pronunciarsi rapidamente, il tutto conformemente a quanto espressamente previsto dal comma 10 dell'art. 19, il quale aggiunge che "La controversia è trattata in grado di appello in via di urgenza".



Inoltre, in precedenza, anche se nel vigore dell'art. 19, prima delle modifiche del 2015, la Suprema Corte ha affermato che, in materia di immigrazione, l'appello, ex art. 702 "quater" cod. proc. civ., contro l'ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata (Cass.Civ., 26 giugno 2014, n. 14502; Cass. Civ., 15 dicembre 2014, n. 26326).

Invece secondo l'altra tesi -che si fonda su un' interpretazione, non solo letterale della norma (art. 19 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150), come modificata dall'art. 27, comma 1, lettera f, del d.lgs. 18.8.2015, n. 142 ("In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi *dal deposito del ricorso*"), ma anche "sistematica"-va ritenuto che la forma dell'atto introduttivo del gravame sia il ricorso, sicché l'impugnazione si propone con il semplice deposito del ricorso, senza che rilevi, ai fini del computo del termine per l'impugnazione, la successiva notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza.

Tale tesi va condivisa, come già affermato più volte affermato da questa Corte (per la prima volta con sentenza resa nel proc. n. 856/2016, vertente tra Omo IK e Ministero dell'Interno), precedenti cui si intende dare continuità.

Il legislatore con il d.lgs. 18.8.2015 n. 142 ha inteso garantire la massima accelerazione alla definizione di controversie che attengono ai diritti fondamentali in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

L'obiettivo della massima rapidità, quindi, si è concentrato proprio sulla forma dell'appello che, con il ricorso, consente al giudice di fissare a breve termine l'udienza, mentre l'atto di citazione lascerebbe al soggetto istante la scelta della data dell'udienza, anche quindi in tempi più lunghi.

Per la stessa ragione l'ordinanza di cui al comma 9, che rigetta il ricorso oppure riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, viene comunicata alle parti a cura della cancelleria, in modo da consentire l'immediato decorso del termine breve per impugnare.



La lettera della norma, poi, è assolutamente netta, in quanto fa riferimento al “deposito del ricorso”.

Il legislatore, con l'innovazione recata dal d.lgs. 18.8.2015 n. 142 ha voluto, allora, proprio perché consapevole dei contrasti interpretativi in atto in giurisprudenza, chiarire in via definitiva che è il ricorso e non l'atto di citazione la forma dell'appello.

Del resto, quando in relazione al giudizio di Cassazione il comma 9 dell'art. 19 fa riferimento alla “impugnazione” in senso generico (“entro lo stesso termine, la Corte di cassazione decide sulla *impugnazione* del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte di appello”), ciò accade solo perché il gravame dinanzi alla Corte Suprema non può che essere introdotto con il ricorso, sicché non era necessario apportare sul punto alcuna modifica.

Nella specie l'appello è stato erroneamente proposto con atto di citazione, talché al fine di verificare se lo stesso sia suscettibile di sanatoria andrà accertato se l'atto introduttivo del giudizio sia stato non solo notificato ma anche depositato in cancelleria entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di primo grado. Invero le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “quanto l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché *questi risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge*”.

Del resto per la Suprema Corte, in tema di appello nelle controversie soggette al rito del lavoro (tra le quali quelle in materia di locazioni, ex art. 447 bis cod. proc. civ.) l'art. 434 secondo comma C.P.C., nel fissare il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del procedimento di secondo grado, è applicabile anche nel caso in cui l'appellante irrualmente adotti la forma della citazione, a condizione che tale atto sia depositato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nel suddetto termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (Cass. 1396/2001; Cass. 14401/2015).

Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della



sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 C.P.C., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (Cass. 9530/2010).

Nella specie l'ordinanza di rigetto (depositata in Cancelleria il 26.08.2016) è stata comunicata al ricorrente il 1.09.2016 (secondo quanto emerge dalla disamina del fascicolo telematico di primo grado), mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato in via telematica il 29.09.2016 e poi depositato alle ore 19.45 dello stesso 29.09.2016 (vedi risultanze fascicolo telematico di secondo grado), il tutto entro il termine di 30 giorni, talché operando la sanatoria va affermata la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione.

Quanto al merito, occorre preliminarmente ricordare in via generale ed in punto

di diritto che l'art. 2 del D. L.vo 19.11.2007 n. 251 dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.07.1951 e ratificata con L. 24.07.1954 n. 722, che *rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese. Ai sensi dei successivi artt. 7 e 8 i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato consistono in primo luogo (art. 7) nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi, per natura o per frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo), che possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10 comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o*



sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. La presenza di tali atti tuttavia non implica di per sé la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato poiché essi debbono essere collegati a *ben specifici atti di persecuzione indicati nell'art. 8*, e cioè riconducibili a motivi di a) "razza" (riferita a particolari considerazioni inerenti il colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un particolare gruppo etnico); b) "religione" (che include convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale e sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte); c) "nazionalità" (intesa non solo con riferimento alla cittadinanza, ma anche all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnico o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato); d) "particolare gruppo sociale" (costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune ovvero una fede che è fondamentale per l'identità o la coscienza ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante, anche in funzione dell'orientamento sessuale); e) "opinione politica" (professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su questione inerente i potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti).

E' invece persona ammissibile alla *protezione sussidiaria* il cittadino straniero o l'apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, *correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno*. Al riguardo l'art. 14 D. L.vo 19.11.2007 n. 251 stabilisce che devono considerarsi *danni gravi*; a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o



alla persona di un civile derivante dalla *violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*.

Quanto infine alla *protezione umanitaria*, l'art. 32 D. Lvo 25/2008 prevede che "*nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga sussistano gravi motivi umanitari, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. L.vo 286/1998*".

Dall'esame della predetta norma emerge il riferimento a "seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano".

Con ordinanza n. 10393/2009 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la situazione giuridica dello straniero che invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Secondo la prevalente giurisprudenza di merito possono ritenersi ricorrenti i gravi motivi umanitari quando il richiedente versa in una situazione di *particolare vulnerabilità* (soggetto che versi in condizioni psicofisiche tali da non consentire o l'allontanamento ovvero la cura nel paese di origine, minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che nel paese di origine hanno subito torture, stupri, o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale).

Viceversa non è ammissibile una autonoma domanda di riconoscimento del *diritto di asilo*.

Invero, come più volte chiarito dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. Ord. 10686/2012), il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali riconducibili ai tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d. Lgs 251/2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost.



L'art. 3 D.L.vo 251/2007 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente deve presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda.

L'esame della domanda è compiuta su base individuale, sulla scorta della valutazione di tutti i fatti pertinenti che il riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente (che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi), della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Tuttavia, qualora il richiedente non abbia fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono comunque ritenuti veritieri se: a) il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, si cui si dispone; d) il ricorrente ha presentato la domanda prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

Inoltre si è precisato che in tale materia vi è un incremento dei *poteri officiosi*, dovendo il Giudice cooperare per l'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni in ordine all'ordinamento giuridico e alla situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 27310/2008).

Del pari il *giudice* non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare il "fumus persecutionis" a suo danno nel paese di origine, dovendo invece *verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne ed oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza*, mentre solo la riferibilità specifica del richiedente al "fumus persecutionis" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale, tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. 26056/2010; Cass. 17576/2010).



Tanto preliminarmente chiarito e passando all'esame dei motivi di gravame

rileva la Corte che, in accoglimento dell' appello, deve essere riconosciuta all'appellante lo status di rifugiato.

Il resoconto della vicenda personale resa da _____ innanzi alla Commissione Territoriale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Sulla scorta delle allegazioni del richiedente e delle dichiarazioni rese dinanzi alla commissione, il predetto sarebbe fuggito dal Ghana in quanto perseguitato a causa delle sue tendenze omosessuali: in particolare aveva scoperto la propria omosessualità a seguito di rapporti avuti con un insegnante della scuola da lui frequentata, il quale gli aveva offerto protezione contro gli atti di bullismo posti in essere ai suoi danni da alcuni compagni di scuola e gli aveva inoltre promesso di aiutarlo con gli esami e nella ricerca di un lavoro, il tutto in cambio di rapporti sessuali. Sempre durante il periodo scolastico aveva avuto una relazione con un suo compagno di scuola, continuata anche dopo il termine degli studi. In seguito i suoi genitori lo avevano costretto a sposarsi con una donna, da cui aveva avuto un figlio. Tuttavia aveva continuato ad avere rapporti con altri uomini, in particolare con un ragazzo minorenni i cui genitori lo avevano denunciato, tanto che era ricercato dalla Polizia ed era fortemente osteggiato anche dai suoi genitori che lo avevano minacciato di morte per aver disonorato la famiglia.

Premesso che le dichiarazioni rese dal ricorrente appaiono credibili, in quanto circostanziate e precise, lineari e non contraddittorie, si rileva che esse sono altresì compatibili con le informazioni relative alle generali condizioni di discriminazione e persecuzione in cui vivono gli omosessuali in Ghana.

In particolare l'art. 105, capitolo 6 del Codice Criminale ghanese stabilisce che "*Chiunque sia colpevole di una conoscenza carnale innaturale (a) con una persona priva di consenso, è colpevole di un crimine di primo grado, (B) con una persona consenziente, o con un animale, è colpevole di un'infrazione*".

Dalle notizie giornalistiche e dai rapporti di organizzazioni internazionali emerge, inoltre, un quadro di pesante repressione delle istituzioni ghanesi verso gli omosessuali.



Invero in un articolo del 14.09.2015 l' Africa Express riferisce *“Come in quasi tutti gli Stati africani ex colonie britanniche, anche in Ghana l'omosessualità è illegale (vecchio retaggio dell'intransigenza della regina Vittoria). Il sesso tra uomini è perseguibile penalmente e prevede una pena detentiva.”*

Il rapporto di Amnesty International del 2016/2017 conferma a sua volta che *“le relazioni sessuali consensuali tra uomini sono rimaste reato e le persone LGBTI continuano a subire molestie dalla polizia, nonché discriminazioni, violenze e vessazioni da parte della comunità civile”.*

Ciò detto si osserva che la discriminazione per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale (segnatamente gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale) integra gli estremi della persecuzione, atteso che in Ghana, come sopra detto, l'omosessualità è sanzionata penalmente.

Giova al riguardo rilevare che la Corte di Giustizia Europea nella sentenza 7.11.2013 ha chiarito che *“l'orientamento sessuale costituisce caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi”*; che *“in funzione delle circostanze esistenti nel paese di origine, un particolare gruppo sociale può essere anche un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale”*; che *l'esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico gli omosessuali consente di affermare che tali persone debbono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale”*; che *“una pena detentiva che sanziona alcuni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese di origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione spropositata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione”.*

Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento all'appellante dello status di rifugiato.

La natura della controversia e l'incertezza giurisprudenziale nella materia trattata giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando così provvede:

1) Accoglie l'appello e, in riforma della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata dal



Sentenza n. 570/2017 pubbl. il 05/04/2017
RG n. 1588/2016
Repert. n. 534/2017 del 05/04/2017

Tribunale di L'Aquila, riconosce a : lo status di rifugiato ai sensi
degli artt. 7 e ss D. Lgs n. 251/2007;

2) Compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 4.04.2017

Il Consigliere est.
(dott.ssa Carla Ciofani)

Il Presidente
(dott.ssa Elvira Buzzelli)

